



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

N° 392 DEL 30-04-2019

OGGETTO: Accertamento in entrata e contestuale incameramento somme per spese di giudizio su sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 4045/09/2017.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone Tart. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 3°

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 70 DEL 13-3-2019

OGGETTO: Accertamento in entrata e contestuale incameramento somme per spese di giudizio liquidate su sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 4045/09/2017.

Il proponente dott. Renato Lunetto

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

PREMESSO che:

La sig.ra Spata Maria Lina rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Maria Di Vincenzo conveniva in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il Comune di Partinico e la società di Riscossione Equitalia spa avverso il provvedimento di fermo amministrativo;

Che il Comune di Partinico in data 03.10.2012 si costituiva nel predetto giudizio, affidando la rappresentanza e la difesa dell'Ente al dipendente dott. Renato Lunetto, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, reiterava la legittimità della iscrizione a ruolo della imposizione fiscale e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

CONSIDERATO che:

il giudizio veniva definito con sentenza emessa dalla Sez. 9 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 4045/09/2017, con la quale il collegio respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti.

VISTA la sentenza n. 4045/09/2017, depositata in data 11.07.2017;

Ritenuto che la stessa è passata in giudicato per mancanza di proposizione di appello, con nota prot. 1606/Trib. del 22.11.2018 veniva trasmessa una nota di diffida alla sig.ra Spata Maria Lina di versare la somma di Euro 205,00 a mezzo bonifico bancario al Comune di Partinico;

Vista la nota trasmessa a mezzo pec dalla sig.ra Spata Maria Lina, assunta al protocollo generale al n. 4006 del 7.03.2019 alla quale veniva allegata copia del bonifico bancario per la somma di Euro 205,00 emesso a favore del Comune di Partinico sul conto intrattenuto presso il tesoriere Intesa Sanpaolo spa.

Per le motivazioni sopra riportate

PROPONEDI DETERMINARE

1 - Accertare in entrata la somma di Euro 205,00 corrisposta dalla sig.ra Spata Maria Lina per spese di giudizio in

1 –Accertare in entrata la somma di Euro 205,00 corrisposta dalla sig.ra Spata Maria Lina per spese di giudizio in relazione alla sentenza n. 4045/09/2017 emessa dalla CTP di Palermo, con imputazione al capitolo 755 del bilancio 2019 e contestualmente incamerare la predetta somma, regolarizzando il provvisorio n. 404/2019.

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";


Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3°

che il responsabile del procedimento è il dott.Renato Lunetto

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Dot. Renato Lunetto



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
EDI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

- SI APPONE
 NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	(Pm-Imp.	Imp.
	€ xxx.xxx.xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	<Pre-Icc.	ficc
	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li JJ.....

Il Responsabile del Settore



Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario


Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mai! prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____



Benvenuta
MARIA LINA SPATA

Il tuo ultimo accesso: Mercoledì, 13 febbraio alle 08:36



BancoPosta: Conferma Bonifico SEPA effettuato

07/03/2019 10:11:21 SERVIZI FINANZIARI

Gentile SPATA MARIA LINA,
ti riportiamo gli estremi del Bonifico SEPA da te effettuato il 07/03/2019 alle ore 10:10:14

ORDINANTE:

Conto corrente BancoPosta di addebito: 001037658927
Intestazione: LONGO GIOVANNA SPATA MARIA LINA
Riferimento ordinante: Non Specificato

BENEFICIARIO:

IBAN: IT12C0306943490100000300001
BIC banca destinataria: BCITITMM474
Denominazione della banca: INTESA SANPAOLO SPA
Intestazione: COMUNE DI PARTINICO
Indirizzo: Non Specificato
Località: Non Specificato
Paese di residenza: IT
Riferimento beneficiario: Non Specificato
Beneficiario effettivo: Non Specificato
Riferimento Beneficiario effettivo: Non Specificato

DATI BONIFICO SEPA

Codice Riferimento: EA19030737886181480460043490IT
Data valuta addebito: 07/03/2019

Importo bonifico: Euro 205,00

Commissioni: Euro 1,00

Commissioni percentuale su importo: Euro 0,00

Totale: Euro 206,00

Comunicazioni al Beneficiario: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.
4045/09/2017 SPATA MARIA LINA

Grazie per aver utilizzato i nostri servizi online.

Saluti

BancoPosta.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PALERMO SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

COPPOLA GIOVANNI Presidente

COSTANZA GIUSEPPE Relatore

LICASTRO MARIA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4803/2012
depositato il 24/09/2012

- avverso ISPEZIONE PRA n° B139001M TARSU/TIA 1995
- avverso ISPEZIONE PRA n° B139001M TARSU/TIA 1996
- avverso ISPEZIONE PRA n° B139001M TARSU/TIA 1997
contro:

COMUNE DI PARTINICO

proposto dal ricorrente:

SPATA MARIA LINA
VIA DELLA LIBERTA' 6 P III 90042 BORGETTO PA

difeso da:

DI VINCENZO GIOVANNA MARIA
AVV.
PIAZZA SANT'OLIVA 37 90141 PALERMO PA

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSSIONE FIRENZE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA FRANCESCO BARACCA 134/A 50127 FIRENZE FI

difeso da:

MAFFIA CRISTINA
AVV.
V.LE G.MATTEOTTI N. 1 50100 FIRENZE FI

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 4803/2012

UDIENZA DEL

12/05/2017 ore 09:30

N°

4045/9/12

PRONUNCIATA IL:

12 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 LUG. 2017

Il Segretario



FATTO

Con ricorso depositato in data 24.09.2012 la Sig.ra Spata Maria Lina, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Maria Di Vincenzo, ha proposto ricorso contro il comune di Partinico ed Equitalia Cerit SpA, avverso provvedimento di fermo amministrativo mai notificato, nonché per vizi propri del ruolo incorporato nell'atto.

La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata notificazione degli atti presupposti, anche avuto riguardo alla circostanza che non è stato emanato il decreto attuativo dell'art. 86 DPR 602/73 nonché per violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR citato.

Eccepisce infine l'intervenuta prescrizione dei tributi richiesti in pagamento.

Equitalia si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 04.02.2013 con cui, nel reiterare la legittimità e regolarità della procedura di riscossione, confuta tutte le prospettazioni difensive e precisa di avere regolarmente notificato nei termini le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato di cui asserisce di produrre documentazione in atti.

Si è costituito altresì il comune di Partinico con memorie in data 03.10.2012 e in via preliminare eccepisce difetto di legittimazione passiva atteso che l'atto impugnato attiene alla competenza di Equitalia. Nel merito reitera la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e conclude per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 09.12.2016 la Commissione con propria ordinanza ha ordinato a parte ricorrente di depositare il certificato storico di residenza della stessa, deposito che veniva regolarmente eseguito in data 15.02.2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in trattazione la ricorrente asserisce di essere venuta a conoscenza del provvedimento impugnato a seguito di ispezione eseguita al PRA, non avendo mai avuto notificato il preavviso medesimo né le presupposte cartelle di pagamento.



Esaminata la controversia e la documentazione in atti, il Collegio in via preliminare ed assorbente osserva che il preavviso di fermo oggi impugnato risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata A.R. a mani del destinatario, in data 11.09.2006, giusta ricevuta di ritorno versata in atti.

Ne consegue che l'atto impugnato è divenuto definitivo per mancata impugnazione e pertanto il ricorso è da ritenere inammissibile.

L'accertata inammissibilità esime dall'esame dei motivi del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida forfetariamente in € 200,00 (duecento/00) in favore di ciascun ente convenuto.

Palermo, 12.05.2017

Il Giudice Relatore



Il Presidente



